

Regolamento delle Scuole professionali agrarie, artigianali e industriali^[1]

(del 22 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge della Scuola del 1° febbraio 1990;
- la Legge sulle Scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 e il relativo Regolamento di applicazione del 20 ottobre 1998;

ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al maschile e al femminile;

d e c r e t a :

Capitolo I **Disposizioni generali**

Campo d'applicazione

Art. 1^[2] Il presente regolamento si applica alle scuole professionali artigianali e industriali (in seguito SPAI) di Bellinzona, Biasca, Locarno, Mendrisio e Lugano-Trevano e alla Scuola Agraria di Mezzana.

Capitolo II **Ordinamento**

Ordinamento

Art. 2 ¹L'ordinamento delle SPAI è approvato dalla Divisione della formazione professionale (in seguito Divisione).

Compensori

²La Divisione può disporre modifiche di comprensorio delle sedi regionali per razionalizzare l'ordinamento.

Pre tirocinio, formazione empirica e tirocinio pratico

³L'insegnamento ai giovani che seguono la formazione empirica, il tirocinio pratico e il pretirocinio nei suoi vari tipi (di orientamento, di integrazione, di motivazione) avviene di regola in classi distinte.

Corsi facoltativi e di recupero

⁴I gruppi di allievi dei corsi facoltativi e di recupero devono, di regola, raggiungere l'effettivo di 10 partecipanti; è possibile raggruppare apprendisti di diverse sedi per raggiungere gli effettivi previsti.

Capitolo III **Vigilanza, servizi, innovazioni, coordinamento**

Vigilanza sull'insegnamento

Art. 3 La vigilanza didattica sull'insegnamento è esercitata dalla direzione di istituto in collaborazione con il competente Ufficio di formazione (in seguito Ufficio).

Regolamento Interno

Art. 4 Ogni SPAI si dota di un regolamento interno di conduzione della sede.

Servizi

Art. 5 In ogni sede è istituito un servizio di mediazione per apprendisti.

Innovazioni

Art. 6 L'Ufficio promuove, in collaborazione con le direzioni di istituto e l'Istituto Svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF), innovazioni pedagogiche e didattiche.

Collegio dei direttori

Art. 7 ¹I direttori delle SPAI formano il Collegio dei direttori.
²Il Collegio dei direttori promuove, sviluppa e coordina iniziative di interesse comune.

Capitolo IV **Ammissione**

Art. 8 ...[3]

Capitolo V **Frequenza**

Frequenza

Art. 9 ¹Per la frequenza dell'insegnamento obbligatorio, compresa l'educazione fisica, fanno stato le norme di legge federale e cantonale.

²Le assenze sono giustificate dall'apprendista e dal suo maestro di tirocinio.

³In caso di assenze numerose o ingiustificate sono adottate le sanzioni previste dall'art. 16.

Capitolo VI **Programmi**

Programmi

Art. 10 Per l'insegnamento obbligatorio fanno stato i programmi quadro emanati dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia o contemplati dai regolamenti di tirocinio.

Art. 10a[4] I lavori svolti dagli studenti durante il periodo di formazione così come il materiale didattico sviluppato dai docenti sono di proprietà dell'istituto; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale.

Capitolo VII **Promozione e passaggio all'anno successivo**

Corsi per apprendisti

Art. 11 Nei casi segnalati dalle scuole, la decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio con conseguente ripetizione dell'anno scolastico compete all'Ufficio, il quale, oltre al rapporto scolastico, tiene conto del parere del maestro di tirocinio, nonché dell'opinione del rappresentante legale dell'apprendista.

Corsi di SMP

Art. 12[5] La promozione o il passaggio al semestre successivo per la MPT e la MPartig. avviene in base alle norme federali e cantonali vigenti.

Assegnazione delle note

Art. 13 ¹Le note di fine semestre sono assegnate dai docenti della materia.

²Le note di condotta e applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe alla fine di ogni semestre.

³Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarne le ragioni per iscritto.

Contestazioni

Art. 14 Per le contestazioni in materia di valutazioni è applicabile il Regolamento di applicazione della Legge della scuola.

Capitolo VIII **Esame finale di tirocinio e di Maturità professionale tecnica**[6]

Generalità

Art. 15[7] Sono applicabili le direttive emanate dall'Ufficio di formazione competente.

Capitolo IX **Sanzioni disciplinari**

Sanzioni

Art. 16 ¹Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti.

²Se del caso, considerata la natura e la gravità dell'accaduto, gli insegnanti richiedono l'intervento, a secondo delle necessità, del docente di classe, della direzione o dei detentori dell'autorità parentale.

³In casi gravi d'indisciplina la direzione, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento con comunicazione scritta all'apprendista, al suo rappresentante legale e al datore di lavoro;
- b) sospensione dalla scuola fino a 10 giorni (effettivi), con comunicazione scritta all'allievo o al suo rappresentante legale, al datore di lavoro e alla Divisione; [\[8\]](#)
- c) proposta alla Divisione di rescissione del contratto di tirocinio con esclusione dall'istituto.

⁴L'adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta.

Capitolo X Disposizioni finali

Pubblicazione, entrata in vigore

Art. 17 ¹Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

²Esso si applica retroattivamente all'anno scolastico 1999/2000.

Abrogazione

Art. 18 Il regolamento delle scuole professionali del 24 luglio 1959 è abrogato.

Publicato nel BU **2000**, 62.

[\[1\]](#) Titolo modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 360.

[\[2\]](#) Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 360.

[\[3\]](#) Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 387.

[\[4\]](#) Art. introdotto dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 360.

[\[5\]](#) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 387.

[\[6\]](#) Titolo modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 360.

[\[7\]](#) Art. modificato dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 360.

[\[8\]](#) Lett. modificata dal R 26.8.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 360.